

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2002 - Deliberazione N. 6427 - Area Generale di Coordinamento Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali - Ricerca Scientifica - Regime regionale di aiuto alle piccole e medie imprese (PMI) per lo sviluppo della Società dell'Informazione - Istituzione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11/8/2001 n. 10.

Regolamento Allegato

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REGIME REGIONALE
DI AIUTO A FAVORE DELLE PMI PER LO SVILUPPO
DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE**

Art. 1

(Istituzione del regime regionale di aiuto)

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 10 dell'11 agosto 2001 è istituito il nuovo regime di agevolazione della Regione Campania che al fine di promuovere la Società dell'Informazione in Campania, sostiene gli investimenti delle Piccole e Medie Imprese (PMI) nel settore dell'information & communication technology sulla base delle modalità di cui al presente regolamento.
2. Il regime regionale di aiuto, di cui ai seguenti articoli, è conforme al Regolamento (CE) 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 10/34 del 13/01/2001.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del regime regionale di aiuto nell'ambito dell'ordinamento della Regione Campania e fissa le linee guida in materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali.
2. Gli interventi delle PMI, finalizzati a concorrere, consolidare e accrescere il sistema produttivo regionale, devono favorire le seguenti azioni:
 - a) Realizzare investimenti, materiali ed immateriali, per la realizzazione di progetti imprenditoriali fondati sull'impiego dell'information & communication technology;
 - b) Realizzare programmi di sviluppo e trasferimento tecnologico volti ad implementare l'impiego dell'information & communication technology, ivi compreso lo sviluppo di nuove attività economiche fondate sull'impiego dell'information & communication technology;
 - c) Realizzare progetti strategici di cooperazione tra sistemi di imprese a livello regionale e interregionale per l'impiego dell'information & communication technology.

Art. 3

(Esclusioni e limitazioni)

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) gli aiuti alle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato CE;
 - b) gli aiuti alle attività connesse all'esportazione, vale a dire agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.
2. Restano salve le disposizioni previste da regolamenti o direttive comunitarie specifiche, più o meno restrittive del presente regolamento, adottate a norma del Tratto CE relative alla concessione di aiuti di stato in determinati settori.

Art. 4
(Tipologie di aiuto)

1. La Regione Campania concede aiuti nella forma del contributo in conto capitale.
2. L'intensità di aiuto calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e Equivalente sovvenzione lorda (ESL) non potrà eccedere complessivamente quelle previste o approvate dalla Commissione dell'UE, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la Regione Campania dalla carta degli aiuti a finalità regionale.

Art. 5
(Soggetti beneficiari)

1. I destinatari dei regimi di aiuto individuati dal presente strumento sono le imprese anche in forma associata in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria (allegato I del Regolamento CE 69/2001) di piccola e media impresa (PMI) operanti, con unità locale operante nel territorio della regione Campania.
2. Per poter accedere alle agevolazioni di cui al presente strumento, le imprese devono essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale e non devono essere sottoposte a procedure concorsuali, amministrazione controllata.

Art. 6
(Procedure per la concessione degli aiuti)

1. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese". La selezione delle PMI avverrà con procedura concorsuale sia di tipo valutativo che negoziale.
2. L'istruttoria delle domande di finanziamento e l'erogazione degli aiuti di cui al presente regolamento può essere affidata mediante convenzioni, anche pluriennali, a soggetti esterni individuati mediante procedure di evidenza pubblica.
3. Non possono essere concessi aiuti ai sensi del presente regolamento a favore dei progetti la cui realizzazione sia stata avviata prima della presentazione della domanda.
4. I procedimenti attuativi dello strumento di aiuto devono essere attivati attraverso la presentazione di un modulo di domanda che dovrà essere disponibile anche attraverso la rete internet sul sito della Regione e del/i gestore/i concessionario/i al fine di assicurare la semplificazione e lo snellimento delle procedure. Dovrà essere reso disponibile, su supporto magnetico, un software "guida" alle agevolazioni di cui al presente strumento.

Art. 7
(Operatività dei regimi di aiuto)

1. La Giunta regionale procede a rendere operativo il regime di aiuto di cui al presente regolamento attraverso l'emanazione e pubblicazione di bandi pubblici nei quali vengono dettagliatamente stabilite le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie all'effettiva applicabilità del regime.
2. I bandi di attuazione devono almeno contenere:
 - a. la dimostrazione delle coerenze e delle compatibilità con il Trattato CE e con tutte le altre disposizioni in materia di aiuti e finalità regionali;
 - b. gli obiettivi generati e specifici che il regime intende perseguire.
3. Inoltre, i bandi applicativi dei regimi di aiuto devono:
 - a. indicare dettagliatamente le singole tipologie di intervento e le spese ammissibili;
 - b. prevedere l'obbligo di mantenimento dell'investimento incentivato:
 - per cinque anni, relativamente a macchinari, attrezzature, altri tipi di beni mobili comunque denominati;
 - per cinque anni, relativamente a strutture, a impianti tecnologici, altri tipi di beni immobili comunque denominati;
 - c. esplicitare le modalità e le procedure per la valutazione e selezione dei progetti;

- d. esplicitare le modalità e le procedure per l'erogazione degli aiuti, nonché le ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei progetti, la revoca degli aiuti e le sanzioni.

Art. 8
(Cumulo)

1. Alle imprese beneficiarie non è consentito il cumulo con altri regimi di aiuto di Stato, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi la soglia massima consentita dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 9
(Norme finali)

1. Le modalità di attuazione del presente strumento verranno divulgate attraverso la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, ed il sito internet della Regione Campania.
2. La Regione assicurerà alle imprese un servizio di assistenza e "tutoraggio" anche attraverso l'istituzione di un apposito sito web.
3. La Regione Campania si attiverà anche per l'organizzazione di giornate informative sugli aiuti attivati dal presente strumento in tutte le province campane.